

Atto Costitutivo della "SAD.I.F.O.R. Società cooperativa sociale a responsabilità limitata"

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno quattro del mese di novembre, in Roma, nel mio studio.

Innanzi a me dottoressa MARIA NATALIA VASSALLI Notaio in Roma, con studio in via Valadier 33 iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla presenza dei testimoni:

- ZELLI ROBERTO nato a Roma il 9 maggio 1957 domiciliato a Roma, via Cornelio Gallo 22, impiegato

- BUTERA GIANFRANCÒ nato a Roma il 23 agosto 1959 domiciliato a Roma, via Valadier 33 libero professionista


===== sono presenti i signori =====

- ABBRUZZESE VINCENZO, nato a Gaeta il giorno 6 gennaio 1952, domiciliato in Roma, via Vincenzo Vela 31 docente, CF: BBR VCN 52A06 D843I

- BRACCIONI DANIELA, nata a Roma il giorno 28 febbraio 1967, domiciliata in Roma via delle Acacie n.172, ragioniera, CF: BRC DNL 67B68 H501T

- CUZZANI CRISTIANA, nata a Roma il giorno 3 dicembre 1967, domiciliata in Roma via Laura Mantegazza n.32, studentessa, CF: CZZ CST 67T43 H501X

- ISIDORI EMANUELE, nato a Viterbo il giorno 28 marzo 1971,



- domiciliato in Viterbo via Monte Cengio n.12, senza occupazione CF: SDR MNL 71C28 M082G
- LICHERI ALESSANDRO, nato a Abbasanta il giorno 29 gennaio 1947, domiciliato in Roma via della Moletta n.17, pensionato, CF: LCH LSN 47A29 A007N
- MAGGIACOMO SABRINA, nata a Formia il giorno 26 agosto 1972, domiciliata in Gaeta via C. Colombo n. 5, senza occupazione CF: MGG SRN 72M66 D708T
- MOREO DONATA, nata a Cerignola il giorno 4 gennaio 1967, domiciliata in Roma via Chiana n.35, studentessa CF: MRO DNT 67A44 C514T
- PALERMO ANNA, nata a Rossano il giorno 5 agosto 1973, domiciliata in Tivoli, via dei Fauni 63 senza occupazione, CF: PLR NNA 73M45 H579C
- TIBERI SIMONETTA, nata a Allerona il giorno 30 gennaio 1955, domiciliata in Roma via dei Colli Portuensi n.571, docente, CF: TBR SNT 55A70 A207Z, che dichiara di intervenire al presente atto in proprio e quale procuratrice del signor
- GENUARDI FLAVIO, nato a Roma il giorno 27 giugno 1959, domiciliato in Roma via C. Teja n.19, operatore scanner, CF: GNR FLV 59H27 H5010, giusta procura speciale a mio rogito in data odierna, repertorio n. 6792, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa dei componenti
- CELLETTI RICCARDO, nato a Roma il giorno 6 maggio 1947, do-

miciliato in Roma via Tuscolana n.63, docente scuola media superiore, CF: CLL RCR 47E06 H501P

Detti comparenti, cittadini italiani, della identità personale dei quali io Notaio sono certo, col presente atto vengono e stipulano quanto segue:


I) Tra i signori ABBRUZZESE VINCENZO, BRACCIONI DANIELA, CUZZANI CRISTIANA, ISIDORI EMANUELE, LICHERI ALESSANDRO, MAGGIACOMO SABRINA, MOREO DONATA, PALERMO ANNA, TIBERI SIMONETTA, GENUARDI FLAVIO e CELLETTI RICCARDO è costituita con sede in Roma, via dei Colli Portuensi n. 571, una società cooperativa sociale a responsabilità limitata, denominata "SAD.I.F.O.R. Società cooperativa sociale a responsabilità limitata".

II) Il capitale sociale è illimitato; ciascuno dei soci sottoscrive e versa una quota di lire 300.000 (trecentomila) pertanto il capitale iniziale è di lire 3.300.000 (tremilionitrecentomila). III) La Cooperativa è regolata dallo Statuto che, contenente l'oggetto sociale, le norme circa l'amministrazione e quanto altro richiesto dalla legge qui in calce viene riportato:

===== STATUTO SOCIALE =====

TITOLO I - Denominazione - sede - durata

Articolo 1 - E' costituita la società cooperativa sociale denominata "SAD.I.F.O.R. Società cooperativa sociale a responsabilità limitata" ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381.



Articolo 2 - La Cooperativa ha sede in Roma, via dei Colli Portuensi n. 571.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Articolo 3 - La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2060. Tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II - Scopo ed oggetto

Articolo 4 - La Società Cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di attività diverse - agricole, industriali, commerciali, artigianali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo, scolastico e nella vita sociale di persone svantaggiate, come definite dall'art. 4, legge n. 381, dell'8 novembre 1991 ed eventuali modificazioni, siano essi detenuti, extracomunitari, ex-detenuti, portatori di handicap fisico, portatori di un disagio psichico, ex degenti degli Ospedali Psichiatrici, orfani, anziani, tossicodipendenti.

A tale scopo la Cooperativa potrà effettuare:

- a) servizi di ricerca analisi documentazione raccolta rielaborazione diffusione di dati riguardanti:

- as
 - as
 - as
 - as
 - a
 zion
 b) S
 - co
 - or
 - tu
 c) C
 zion
 - fo
 - fo
 - fo
 - edu
 d) As
 e) S
 ambie
 f) At
 impre
 La C
 all'o
 degli
 nute

- aspetti educativo-formativi
- aspetti tecnologici specifici per la disabilità;
- aspetti di accoglienza e promozione turistico-culturale
- aspetti sociali e legislativi
- aspetti lavorativi legati all'inserimento e/o riqualificazione;

b) Servizi di:

- consulenza psico-pedagogica
- orientamento e preformazione
- tutorato accompagnamento e assistenza alla persona

c) Corsi a favore di soci e non soci in ambito regionale, nazionale e comunitario, di:


- formazione professionale
- formazione a distanza
- formazione teledidattica e telelavoro
- educazione permanente attività socio-culturale per anziani.

d) Assistenza domiciliare

e) Servizi di monitoraggio di esperienze educative e socio-ambientali

f) Attività di stampa e pubblicazione, escluso l'esercizio di impresa editrice e di giornali quotidiani.

La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le attività ritenute utili o necessarie per la realizzazione dell'oggetto so-



ziale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata a integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà:

- 1) svolgere tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, creditizie e finanziarie necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi;
- 2) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati utili alla realizzazione degli scopi sociali anzidetti;
- 3) partecipare a licitazione e a trattative private, nonchè a gare d'appalto soltanto quando la cooperativa sarà in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente;
- 4) aderire e partecipare all'attività di Enti, organismi economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, di approvvigionamenti ed il credito;
- 5) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del

credito ai soci ed agli Enti cui la società aderisce;

6) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio nei soci svolgendo attività, disciplinata da apposito regolamento interno, di raccolta del risparmio dei soci stessi ed effettuata ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma;


7) predisporre tutte le iniziative di natura culturale, sociale, sportiva, turistica e ricreativa necessarie a raggiungere, direttamente o indirettamente, gli scopi sociali;

8) promuovere la costituzione di cooperative fornendo alle stesse la necessaria assistenza.

9) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59 del 31.1.1992 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III - Soci

Articolo 5 - Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo fissato dalla legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi, indicati in questo statuto, partecipando alle attività sociali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata



all'ammontare delle quote sottoscritte.

Articolo 6 - Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso secondo i criteri appresso stabiliti;
- b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;
- d) soci sovventori la cui presenza è interamente disciplinata da quanto stabilito nell'art. 4, della legge n. 59 del 31.1.1992.

Possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Il trattamento economico corrisposto ai soci prestatori durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti di lavoro vigenti per le categorie di lavoratori similari. Potranno essere corrisposte somme superiori ai minimi contrattuali per integrare il salario, sempre nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

Ai soci volontari spetterà unicamente il rimborso delle spese

8
effetti
tri sta
In mome
validame
teressi
tare so
Amminist
servanza
ciali e
a) cogn
domicilio
b) l'anno
c) ogni
strazione
Nel caso
sociali e
tarla nei
zione dell
Articolo
siglio di
l'assemble
nicazione
il motivo
Il nuovo an
a) l'import

effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

In momenti di speciale difficoltà i soci prestatori possono validamente rinunciare a parte delle loro spettanze negli interessi della cooperativa. Articolo 7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiararsi di obbligarsi all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza e attività svolta;
- b) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
- c) ogni altro documento richiesto dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa e allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Articolo 8 - Sull'accoglimento delle domande decide il Consiglio di amministrazione in base ai criteri stabiliti dall'assemblea ordinaria con l'obbligo di precisare, nella comunicazione da farsi a norma dell'art. 13 del presente Statuto, il motivo dell'eventuale rifiuto.

Il nuovo ammesso deve versare:

- a) l'importo della quota sociale sottoscritta;



b) una somma da determinarsi dagli amministratori, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

Articolo 9 - I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal Consiglio di amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 10 - La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione, nonché per liquidazione o fallimento.

Nel caso di perdita della qualità di socio la quota che viene rimborsata, al socio o agli aventi diritto, è determinata ai sensi dell'art. 2529 c.c. e comunque non deve essere superiore alla somma del valore nominale delle quote possedute e dell'eventuale soprapprezzo pagato per le stesse. Il rimborso del soprapprezzo non è dovuto se esso è stato utilizzato, nei limiti del suo utilizzo, per aumentare il capitale sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta a mezzo lettera nel termine di un anno dalla chiusura dell'esercizio.

In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci uscanti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.


Il socio che cessa di fare parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione e la cessione della quota si è verificato. Per lo stesso periodo e a partire dal giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata, il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso terzi gli eredi del socio defunto.

Articolo 11 - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea, constatare se ricorrono i motivi che, a norma di statuto e della legge, legittimano il recesso.

Articolo 12 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di amministrazione può escludere il socio che:

a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie, il regolamento interno e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione;



b) che senza giustificato motivo non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questa ipotesi, il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre nell'ipotesi che il socio si mantenga inadempiente;

c) senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa;

Articolo 13 - Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione a norma degli artt. 8, 10, 11, 12 di codesto Statuto, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato. Il mancato ricorso al collegio arbitrale, di cui al successivo articolo 37 entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso al Collegio arbitrale, l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla determinazione del giudizio.

TITOLO IV - Capitale sociale - quote

Articolo 14 - Il patrimonio netto è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale di

lire 300.000 (trecentomila)

b) dalla riserva ordinaria;

c) da eventuali riserve compatibili con le leggi vigenti, in tema di bilancio, sulle cooperative sociali.

Articolo 15 - Le quote non possono essere trasferite in proprietà nè sottoposte a pegno o ad altro vincolo, con effetto verso la Cooperativa, se non previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

TITOLO V - Esercizio sociale - bilancio

Articolo 16 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 17 - Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.


La relazione degli amministratori, oltre a quanto disposto dall'art. 2429-bis del c.c., deve esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate in questo Statuto.

Articolo 18 - Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 20% al fondo di riserva ordinaria;

b) il 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle leggi vigenti;



- d) una parte alla rivalutazione delle quote;
- e) una eventuale quota, determinata dall'Assemblea, da destinarsi alla costituzione di riserve o fondi compatibili con le leggi vigenti, in tema di bilancio, sulle cooperative sociali;
- f) l'eventuale rimanenza sarà destinata, dall'Assemblea e nel rispetto delle norme vigenti, a fini mutualistici.

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del presente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva detratta la quota alla lettera b).

TITOLO VI - Organi sociali

Articolo 19 - Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione
- c) il Collegio dei sindaci.

Articolo 20 - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale destinazione dell'utile d'esercizio;
- c) nomina, previa determinazione del loro numero, gli amministratori ed i sindaci;
- d) determina i compensi degli amministratori e dei sindaci;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei

sindaci;

f) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti, attinenti alla gestione della società, sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione potrà convocare l'Assemblea ogni volta che sarà necessario per il buon funzionamento della gestione. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare su quanto di sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.

Articolo 21 - La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria deve essere fatta a mezzo di avviso, contenente l'ordine del giorno, il quale dovrà essere affisso in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci almeno 10 giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette modalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, altresì, quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con



diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 22 - La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti di tutti i soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato, il cambiamento dell'oggetto, la fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio italiano, tanto prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni debbono essere prese col voto favorevole di almeno 4/5 dei voti di tutti i soci.

Articolo 23 - Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi e che non siano in mora con i versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità di votazione saranno stabilite dall'Assemblea.

Ciascun socio ha un voto solo qualunque sia l'ammontare della

quota sottoscritta.

Alle persone giuridiche socie ed al socio sovventore possono essere assegnati un massimo di 3 voti.

Con delibera dell'Assemblea e nel rispetto della legislazione vigente saranno determinati, per i soci sovventori e per le persone giuridiche socie, i criteri di assegnazione dei voti, questa delibera dovrà essere presa con il voto favorevole di almeno 4/5 di tutti i soci.

I soci che non possono, per qualsiasi motivo, intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo altri 2 soci.

All'assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, esperti e/o tecnici anche non soci, previo invito ufficiale.

Articolo 24 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza da una persona designata dall'Assemblea.

Il segretario è nominato dall'Assemblea e può essere anche una persona non socia.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal notaio.

Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.



Articolo 25 - Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 3 a 11 membri eletti dall'assemblea fra i soci.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori hanno diritto a retribuzione, deliberata dall'assemblea, la quale potrà anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

Articolo 26 - Gli amministratori, eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente.

Il Consiglio di amministrazione può nominare un segretario, anche non amministratore.

Articolo 27 - Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spediti o recapitarsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le mod
siglio
voto de
L'ammin
conflitt
al nome
Artico
dei più
Il Consi
leggi e
compiend
strazion
blea.
Artico
attribuz
to esecu
dal Cons
Il Cons
tra estre
ventuali
Artico
al Pres
compiere
In cas
buiti sp

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio e, a parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione.

Articolo 28 - Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, alla amministrazione della società compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

Articolo 29 - Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dal Consiglio stesso.

Il Consiglio può nominare Direttori o Comitati tecnici anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventuali compensi.

Articolo 30 - La firma e la rappresentanza legale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

In caso di sua assenza o impedimento, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, qualora sia stato nomina-



Handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

to, e in mancanza, o nell'assenza di questo a un consigliere designato dal Consiglio di amministrazione. L'Organo amministrativo potrà nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti determinando in ogni caso i loro poteri con l'osservanza delle norme di legge.

Articolo 31 - Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea, anche tra i non soci, la quale nominerà anche il presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. L'Assemblea che nomina i sindaci effettivi ed il Presidente del Collegio dei sindaci determina il loro compenso.

Articolo 32 - Il collegio sindacale deve:

- a) controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale;
- b) accertare almeno ogni 3 mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione e possibilmente anche a quelli del comita-

to esecutivo quando sia costituito;

e) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno trimestralmente.

I sindaci, individualmente o collegialmente, possono:

a) procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo

b) richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati atti.

Articolo 33 - I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione ed alle assemblee.

I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

I sindaci devono convocare l'Assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori. I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

TITOLO VII - Requisiti mutualistici

Articolo 34 - Il riparto degli utili di bilancio viene effettuato in base all'art. 18 di questo statuto.

Le riserve sociali non possono essere ripartite fra i soci, né durante la vita sociale nè in occasione dello scioglimento della cooperativa.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimo-



nio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati dovrà essere versato ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 1992.

TITOLO VIII - Disposizioni generali e finali

Articolo 35 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabilite i poteri del Comitato esecutivo, se sarà nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della Società.

Articolo 36 - In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Articolo 37 - Ogni eventuale controversia relativa a diritti disponibili che dovesse sorgere fra i soci e la cooperativa, oppure fra i soci, in dipendenza del presente Statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma. Il collegio arbitrale deciderà in via equitativa, inappellabilmente ed in via irrituale, senza formalità di

procedu

Artic

stituti

valgono

a resp

leggi s

vembre

IV) L

strazio

nelle p

TIBERI

accettar

L'orga

rica tre

Il Cons

netta F

nuardi F

V) IT

Sindacal

tribuiti

lire 50

persona

BRACCION

gio Sind

MOREO DO

procedure.

Articolo 38 - Per tutto quanto non regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente Statuto è parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata previste dal Codice Civile e dalle leggi speciali nonché le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, che disciplina le cooperative sociali.

IV) La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre componenti che vengono nominati nelle persone dei Signori:

TIBERI SIMONETTA, ABBRUZZESE VINCENZO e GENUARDI FLAVIO, che accettano dichiarando che nulla osta a tale nomina.


L'organo amministrativo come sopra nominato rimarrà in carica tre anni.

Il Consiglio testè nominato elegge nel suo seno Tiberi Simonetta Presidente, Abbruzzese Vincenzo Vice Presidente e Genuardi Flavio segretario.

V) Il controllo della Società è affidato ad un Collegio Sindacale composto di cinque membri di cui due supplenti, retribuiti per tutta la durata della carica, in misura pari a lire 50.000 (cinquantamila) annue per ciascun sindaco, in persona dei signori:

BRACCIONI DANIELA sopra generalizzata -Presidente del Collegio Sindacale

MOREO DONATA - sopra generalizzato, Sindaco effettivo;



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page, overlapping the circular stamp.

PALERMO ANNA - sopra generalizzato, Sindaco effettivo;

CELLETTI RICCARDO - sopra generalizzato, Sindaco supplente

ISIDORI EMANUELE - sopra generalizzato, Sindaco supplente.

VI) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre
1998

VII) I componenti autorizzano il Presidente del Consiglio
di Amministrazione ad apportare al presente atto quelle modi-
fiche richieste in sede di omologazione.

VIII) Le spese del presente atto e dipendenti che, presumi-
bilmente potranno approssimativamente ammontare a lire
2.200.000 (duemilioni duecentomila) sono a carico della So-
cietà.

Il presente atto, dattiloscritto a norma di legge da persona
di mia fiducia ed in parte scritto da me Notaio su pagine
venticinque fin qui, di fogli sette, viene da me letto, pre-
senti i testi, ai Componenti i quali lo dichiarano conforme
alla loro volontà.

f.to Abbruzzese Vincenzo

Daniela Braccioni

Cuzzani Cristiana

Emanuele Isidori

Alessandro Licheri

Sabrina Maggiacomo

Moreo Donata

Anna Palermo

24

Simonetta Tiberi

Riccardo Celletti

Roberto Zelli

Gianfranco Butera

dottoressa Maria Natalia Vassalli-Notaio




[Handwritten signature]

REPERTORIO N. 6492

PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno *quinto*
del mese di *Novembre* in Roma, nel mio studio.



Innanzi a me dottoressa MARIA NATALIA VASSALLI Notaio in Roma, con studio in via Valadier 33, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni per concorde rinunzia delle parti col mio consenso;

*Allegato 4
alle Proccelle*

===== è presente il signor =====

- GENUARDI FLAVIO, nato a Roma il giorno 27 giugno 1959, domiciliato in Roma via C. Teja n.19, operatore scanner, CF: GNR FLV 59H27 H5010.

Detto Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto, conferisce procura speciale e per quanto infra generale alla signora:

- TIBERI SIMONETTA, nata a Allerona il giorno 30 gennaio 1955 domiciliata in Roma via dei Colli Portuensi n.571, psicologa, CF: TBR SNT 55A70 A207Z,

affinchè in nome e per conto del mandante, abbia in unione ad essa mandataria ad intervenire all'atto costitutivo, sotto-

scrivendo una partecipazione per l'ammontare che crederà di determinare della costituenda ¹Cooperativa: "SAD.I.F.O.R." ^LCooperativa Sociale a responsabilità limitata" con sede in Roma,

via dei Colli Portuensi n. 571.


26

A tal fine vengono conferiti al nominato procuratore tutti gli opportuni e più ampi poteri, affinché lo stesso possa ben compiere l'incarico affidatogli, compresi quelli di:

- intervenire sottoscrivendolo, all'atto costitutivo di detta cooperativa; meglio indicando (anche in rettifica di quanto sopra indicato) l'esatta denominazione, sede, oggetto, le norme dell'amministrazione e la rappresentanza della cooperativa, la durata e quant'altro dalla legge richiesto, il tutto da indicarsi anche nello statuto disciplinante la Cooperativa e per la cui redazione il mandatario ha le più ampie facoltà seppur in concerto con le altre persone fisiche e/o giuridiche che interverranno all'atto costitutivo stesso;
- stabilire l'ammontare massimo del capitale della costituenda cooperativa e sottoscrivere una partecipazione che crederà di fissare;
- provvedere alla nomina delle cariche quali statutariamente saranno previste, assumendo, se chiamato in proprio, qualsiasi carica sociale, con esclusione, pertanto, della presunzione di qualsiasi conflitto di interessi;
- conferire mandati per apportare all'atto costitutivo e statuto allegato, qualsiasi modifica eventualmente richiesta dall'Autorità preposta per l'omologazione;
- inserire nell'atto costitutivo e statuto sociale le clausole d'uso e tutte le altre che riterrà del caso;



Plegato 4/8
De Foccolto



- fare quant'altro necessario e del caso per l'espletamento
del presente mandato senza che mai a si possa opporre lui di-
fetto od indeterminatezza di poteri.

27

Il tutto con promessa di rato e valido, sotto gli obblighi di
legge ed in particolare con l'obbligo del rendiconto e da e-
saurirsi in un unico contesto.

(1)(2) Adde. Società "portile ripulite delle
volte

Il presente atto, dattiloscritto a norma di legge da persona
di mia fiducia ed in parte scritto da me Notaio su pagine tre
fin qui, di fogli uno, viene da me letto al Comparsante il
quale lo dichiara conforme alla sua volontà.

Quaranta Carlo

Carlo


Regis
al n.
=====
In c
sta
Ar
Roma

27

Registrato a Roma, Atti Pubblici il 20 NOVEMBRE 1997

al n. 50730/B serie esatte lire 250000

F.to Illeggibile

=====

In conformità dell'originale si rilascia la presente copia compo-

sta di numero Ventotto facciate fotostatiche per uso
AMMINISTRATIVO

Roma, 9 APRILE 2003



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page, below the second stamp.